



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

S T A T U T O

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 41 del 29.09.2009 Esecutività 01.11.2009

modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 01/12/2025

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Pari opportunità
- Art. 5 - Territorio e sede comunale
- Art. 6 - Albo Pretorio
- Art. 7 - Stemma e Gonfalone

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

- Art. 8 - Organi
- Art. 9 - Consiglio Comunale
- Art. 10 - Competenze e attribuzioni
- Art. 11 - Durata in carica
- Art. 12 - Consiglieri Comunali
- Art. 13 - Le nomine di rappresentanti
- Art. 14 - Commissioni Consiliari
- Art. 15 - Sedute e convocazione
- Art. 16 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 17 - Giunta Comunale
- Art. 18 - Nomina e prerogative
- Art. 19 - Composizione
- Art. 20 - Funzionamento della Giunta
- Art. 21 - Attribuzioni
- Art. 22 - Organismi consultivi
- Art. 23 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 24 - Sindaco
- Art. 25 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale
- Art. 26 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 27 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 28 - Attribuzioni di organizzazione
- Art. 29 - Vice sindaco

TITOLO II – UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

- Art. 30 - Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 31 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 32 - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 33 - Tutela del personale
- Art. 34 - Attività lavorative e professionali del personale
- Art. 35 - Collaborazioni esterne

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

- Art. 36 - Direttore generale
- Art. 37 - Compiti del direttore generale
- Art. 38 - Funzioni del direttore generale
- Art. 39 - Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 40 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 41 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

CAPO III - SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 42 - Segretario comunale
- Art. 43 - Funzioni del segretario comunale
- Art. 44 - Vicesegretario

TITOLO III - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Art. 45 - Forme di gestione
- Art. 46 - Gestione in economia
- Art. 47 - Azienda speciale
- Art. 48 - Istituzione
- Art. 49 - Il Consiglio di amministrazione
- Art. 50 - Il Presidente
- Art. 51 - Il Direttore
- Art. 52 - Disposizioni comuni
- Art. 53 - Società di capitali costituite o partecipate dal comune

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

- Art. 54 - Principi e criteri
- Art. 55 - Organo di revisione economico-finanziaria
- Art. 56 - Controllo di gestione

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- Art. 57 - Organizzazione sovracomunale
- Art. 58 - Principio di cooperazione
- Art. 59 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni
- Art. 60 - Convenzioni
- Art. 61 - Consorzi
- Art. 62 - Unione di Comuni
- Art. 63 - Accordi di programma

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

- Art. 64 - Partecipazione
- Art. 65 - Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 66 - Istanze
- Art. 67 - Petizioni
- Art. 68 - Proposte

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

- Art. 69 - Principi generali
- Art. 70 - Associazioni
- Art. 71 - Incentivazione
- Art. 72 - Partecipazione alle Commissioni
- Art. 73 - Comitati di frazione

CAPO III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

- Art. 74 - Referendum
- Art. 75 - Effetti del referendum
- Art. 76 - Diritto di accesso
- Art. 77 - Diritto di informazione
- Art. 78 - Difensore civico

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 79 - Statuto

Art. 80 - Regolamenti

Art. 81 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 82 - Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Vigarano Mainarda,istituito con decorrenza 1.2.1902 con Regio Decreto n.510 del 8.12.1901, è ente locale autonomo secondo i principi fissati dalla Costituzione,dalle leggi generali dello Stato e della Regione Emilia Romagna .
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini,singoli o associati,per lo svolgimento di attività di interesse generale,sulla base del principio di sussidiarietà.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
4. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
5. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa,ha risorse autonome,stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie,in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio.
6. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato o della Regione; esercita, ai sensi della legislazione vigente, le funzioni che gli vengono delegate; concorre alla elaborazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà, sussidiarietà e pari dignità tra le diverse sfere di autonomia.
4. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30/12/1989 e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove i rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.
5. L'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato o della Regione,sono svolte secondo i principi di sussidiarietà,differenziazione ed adeguatezza.

ART. 4 PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi della legge 10.4.91 n. 125, promuove e sostiene l'apporto e la presenza di entrambi i sessi nella vita sociale ed economica, quale garanzia di pari opportunità.
2. Il Comune, per le finalità di cui al comma precedente, assicura la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli altri organi collegiali, nonchè negli organi collegiali di Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

ART. 5
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo, dalla frazione di Vigarano Pieve, e dalle località Borgo, Diamantina, Tortiola, Madonna Boschi, Coronella, Castello, San Maurelio, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 42,30 confinante con i Comuni di Mirabello, Ferrara, Bondeno, Poggio Renatico.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Vigarano Mainarda che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 6
ALBO PRETORIO

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica la avvenuta pubblicazione.

ART. 7
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Vigarano Mainarda" e con lo stemma concesso con Regio Decreto 24 febbraio 1907.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M del 1.6.1977.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati. Analogamente è vietato l'uso di denominazioni identificanti il Comune o suoi uffici e servizi da parte di soggetti non autorizzati.

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO

ART. 8 ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Gli organi esercitano le proprie competenze nel rispetto ed in conformità al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo proprio di detti organi e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai responsabili degli uffici e servizi.

ART. 9 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale e' dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, e' disciplinato dal relativo regolamento.
4. Il regolamento, in particolare:
 - prevede le modalità per la convocazione e per la , presentazione e la discussione delle proposte;
 - indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute fatti salvi i limiti fissati dal presente statuto;
 - fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

ART. 10 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
4. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica
5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
6. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
7. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
9. Il Consiglio Comunale può adottare risoluzioni, mozioni e ordini del giorno per esprimere la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
10. Il Consiglio nomina le commissioni che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.

ART. 11 DURATA IN CARICA

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 12 CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto
3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio nelle ipotesi previste dalla legge.
5. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
6. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a 5 sedute consecutive del consiglio comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal fine entro il decimo giorno successivo all'ultima assenza, il Sindaco invia formale contestazione scritta al consigliere interessato, comunicandogli, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere, entro il decimo giorno successivo al ricevimento, ha facoltà di presentare, per iscritto, le proprie eventuali giustificazioni. Il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni prodotte ed assume le conseguenti decisioni a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
7. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
8. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende del Comune e degli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
10. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale. Il Sindaco e gli Assessori delegati rispondono alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, entro 30 giorni dalla presentazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
11. I consiglieri comunali hanno diritto a ricevere un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, la cui misura ed il cui ammontare deve essere contenuto entro i limiti previsti dalla legge.

ART. 13 LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi in base ai quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

ART.14 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le competenze, le modalità di voto e le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.
5. Il Consiglio, con le modalità suesposte, può istituire:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) commissioni di inchieste alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
 - c) commissioni speciali incaricate dello studio di determinati argomenti di particolare interesse, che non rivestono carattere di permanenza;
6. Un quinto dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
7. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni Speciali e delle Commissioni d'Inchiesta.

ART. 15 SEDUTE E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e di urgenza, in prima e/o in seconda convocazione. Per la validità delle sedute in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati all'ente.
Per la validità delle sedute in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, computato per eccesso, senza computare il Sindaco.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo non inferiore a 24 ore.
4. La convocazione del consiglio con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
5. La prima convocazione del Consiglio dopo le elezioni per il suo rinnovo, deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
6. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede alla convalida degli eletti e giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, provvedendo alle eventuali surrogazioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non esplicitamente detto, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Effettuata la convalida degli eletti, la seduta, dopo il giuramento del Sindaco, prosegue con la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la giunta.
7. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale, e sono rese accessibili con le modalità stabilite nel suddetto Regolamento.
9. Per particolari motivi di ordine sociale o politico, il Consiglio può essere convocato, anche su singoli punti all'ordine del giorno, in adunanza "aperta" agli interventi del pubblico nella discussione, secondo le norme del regolamento.
10. Si procede allo scioglimento del consiglio in caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco; in tali casi il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
11. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale in tutti i casi nei quali la legge espressamente la preveda, vi provvede, previa diffida, il Prefetto in via sostitutiva.

ART.16
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato è presentato dal Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta successiva alle elezioni.

ART. 17
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso e di governo, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 18
NOMINA E PREROGATIVE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, fra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione. Nella nomina il Sindaco indica l'ordine di sostituzione del Sindaco medesimo nei casi di assenza o impedimento.

2. Il Sindaco può delegare funzioni agli assessori nelle materie attribuite alla competenza del Comune tenendo conto della distinzione tra determinazione e controllo dell'indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi elettivi e gestione amministrativa ed attuazione degli obiettivi attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. La Giunta, esclusi i casi di dimissioni dei singoli Assessori, resta in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

5. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

6. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata e votata con le modalità previste dal D.lgs 267/2000.

ART. 19
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, di cui uno con funzione di Vicesindaco, determinato dal Sindaco stesso sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative, in misura non superiore al massimo previsto dalla legge, in relazione ai programmi di attività dell'Ente.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e di requisiti di professionalità e competenza. Di tali requisiti dovrà essere dato atto nel provvedimento di nomina. Il numero degli assessori esterni al Consiglio Comunale non potrà essere superiore al 50% dei componenti la Giunta, arrotondato per difetto. Gli Assessori esterni hanno le medesime prerogative ed esercitano le loro funzioni con le stesse modalità degli Assessori consiliari.

3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio senza diritto di voto.

ART. 20
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

ART.21 ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune, e compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale, ove nominato, o ai Responsabili dei servizi.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) modifica le tariffe, ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio comunale;
 - g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h) delibera in merito alla nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - o) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
 - p) decide in ordine a controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - q) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale o il Direttore generale, ove nominato;
 - r) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - s) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del Direttore generale, ove nominato;
 - t) delibera in via d'urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
 - u) promuove e resiste alle liti, delibera le transazioni.

ART. 22 ORGANISMI CONSULTIVI

1. La Giunta Comunale può nominare organismi collegiali di consultazione composti da membri, aventi particolari competenze tecniche ed amministrative, anche non facenti parte del Consiglio Comunale.
2. La Giunta Comunale può altresì nominare altri organismi consultivi, composti da cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, al fine di consentire la partecipazione degli stessi alla attività dell'Amministrazione Comunale.

ART. 23 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, salvo diversa previsione della legge o del presente Statuto, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. E' richiesto il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune per l'adozione della deliberazione di approvazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.
6. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, e dal Segretario.

ART. 24 SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, ove nominato, ed ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede inoltre alla nomina, designazione e revoca in seno a commissioni e presso organismi diversi da quelli suindicati di rappresentanti dell'ente non espressamente riservati per legge alla Giunta o al Consiglio.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che esplicano attività lavorativa.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
7. Il Sindaco rappresenta l'ente in giudizio.
8. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 25 ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo :
 - a) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto;
 - d) nell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere precedenti concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'Interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza;
 - e) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - f) informandone preventivamente il Prefetto, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, ossia l'integrità fisica della popolazione, e la sicurezza urbana, ossia un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
2. Qualora l'ordinanza emanata ai sensi della lettera f) del comma precedente sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
3. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato;
4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui alla precedente lettera f) del comma 1;
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nelle materie di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed e) può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni ivi indicate nei quartieri e nelle frazioni, previa comunicazione al Prefetto.

ART. 26
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori e/o ai consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:
- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum comunali;
 - d) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - e) può conferire e revocare al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - f) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
 - g) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - h) provvede ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile, di cui all'art. 36 del DPR 66/1981.

ART. 27
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società a prevalente capitale pubblico di cui l'ente sia socio, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale pubblico di cui l'ente sia socio, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 28
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione in caso di richiesta formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, se prevista dalla disciplina regolamentare e secondo le modalità in essa contenute;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - e) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le altre istanze di sindacato ispettivo.

ART. 29
VICESINDACO

- 1. Il Vicesindaco è l'assessore di estrazione consiliare che a tale funzione viene designato dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta e riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
- 2. Gli assessori, di estrazione consiliare, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina della Giunta.
- 3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
- 4. In ogni caso le funzioni di Ufficiale di Governo del Sindaco non potranno essere delegate ad Assessori non Consiglieri, che eventualmente facciano parte della Giunta Comunale.

TITOLO II UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI

ART. 30 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. Il Comune informa la propria attività gestionale a principi di funzionalità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e costante qualificazione dei propri servizi. A tal fine, riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità, favorendone il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale.
2. L'organizzazione degli uffici e servizi è ordinata in modo da corrispondere ai predetti principi organizzativi ed è tesa a rispondere in maniera ottimale alle esigenze delle cittadine e dei cittadini, quali utenti, anche mediante il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, e della massima collaborazione tra gli uffici.
3. Nell'ambito dei principi e criteri fissati dallo Statuto e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il conseguimento dei risultati dell'attività lavorativa, favorendo la massima espressione di idee e di proposte, nonché valorizzando il lavoro collegiale e trasversale, ed il metodo del lavoro di gruppo.

ART. 31 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 32 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale, il Direttore generale se nominato e gli organi di indirizzo politico.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in strutture dimensionali aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come stabilito nell'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro del comparto approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 33
TUTELA DEL PERSONALE

1. Il Comune assume come valore una politica del personale volta a valorizzare, con il lavoro, la dignità del lavoratore nella consapevolezza che le risorse umane costituiscono elemento fondamentale per l'attività dell'ente.
2. Il Comune incentiva la programmazione del lavoro, favorisce e adotta progetti ed obiettivi per l'innovazione, la razionalizzazione e l'efficienza dei servizi comunali e tende al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione degli stessi.
3. Il Comune riconosce il merito e attua una politica retributiva tendente alla sua valorizzazione e riconoscimento.

ART. 34
ATTIVITA' LAVORATIVE E PROFESSIONALI DEL PERSONALE

1. Il personale può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità e del rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. L'ente autorizza l'esercizio di tali attività secondo le modalità definite dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi.

ART 35
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

ART.36 DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

ART.37 COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio i quali allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave inadempienza.

ART. 38 FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, previa istruttoria curata dal servizio competente, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, e non siano stati individuati i sostituti.

ART. 39 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi, oltre alle attività di coordinamento e di direzione degli uffici e dei servizi ad essi assegnati, spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di governo, non rientranti nelle funzioni del Segretario comunale o Direttore generale.
2. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico ed indicati dal Direttore generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

ART. 40
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi spettano in particolare le seguenti funzioni:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) l'espressione dei pareri di cui al D.lgs. 267/2000 sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo;
 - f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - i) l'emissione dei provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
 - j) l'approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.
 - l) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - m) le ordinanze di carattere ordinario rientranti nella sfera di competenza degli uffici e servizi assegnati;
 - n) gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal Sindaco.
2. I responsabili dei servizi rispondono per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del servizio di competenza, fatte salve le responsabilità attribuite ai responsabili dei procedimenti amministrativi.
3. Il Regolamento determina, anche in relazione ai singoli tipi di procedimento, le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati.

ART. 41
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale può deliberare la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, vacanti nell'ambito della dotazione organica dell'ente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

CAPO III SEGRETARIO COMUNALE

ART. 42 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dalla Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo con le modalità previste dalla legge.
3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.
6. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di settore (salva la presenza del Direttore generale) e ne coordina l'attività.

ART. 43 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di giunta e di consiglio e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive i relativi verbali insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco.
3. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 44 VICESEGRETARIO

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vicesegretario comunale individuato in uno dei funzionari apicali dell'ente, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Compete al Vicesegretario, per il periodo di incarico, il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

TITOLO III SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 45 FORME DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. La gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, è effettuata con le modalità di cui alle vigenti normative.
3. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a :
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento diretto ai soggetti di cui al comma precedente.
5. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.
6. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi precedenti possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle norme di settore.
7. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo, sono regolati da contratti di servizio.

ART. 46 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, nel rispetto delle norme vigenti, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 47 AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, può deliberare gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 48 ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

ART. 49
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 50
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza consiliare da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 51
IL DIRETTORE

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 52
DISPOSIZIONI COMUNI

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco qualora vengano meno i requisiti per la loro nomina stabiliti nell'atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 53
SOCIETA' DI CAPITALI COSTITUITE O PARTECIPATE DAL COMUNE

1. I Consiglieri e gli amministratori comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal codice civile.
2. Negli statuti delle società di capitali devono essere previste forme di raccordo, collegamento, vigilanza e controllo tra le società stesse ed il Comune.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

ART. 54 PRINCIPI E CRITERI

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.
5. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
6. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
7. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'organo di revisione economico-finanziaria e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
8. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'organo di revisione economico-finanziaria e quella degli organi e degli uffici dell'ente.
9. Al fine di dare attuazione all'art. 1 comma 3 del DL 22.2.2002 n. 13 convertito in L. 24.4.2002 n. 75, il comune individua nel difensore civico di cui al successivo art. 78, il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141 c. 2 del d.lgs. 267/2000.

ART. 55 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. L'organo di revisione economico-finanziaria collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
2. L'organo di revisione economico-finanziaria, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.p.a.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, l'organo di revisione economico-finanziaria ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ART. 56 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 57 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 58 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi di intese di cooperazione.

ART. 59 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ART. 60 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività, il Comune può concludere convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

3. Le convenzioni, approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 61 CONSORZI

1. Il Comune, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, unitamente alla convenzione che istituisce e regola il consorzio, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto applicabili.

ART. 62
UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 58 e dei principi dell'ordinamento degli enti locali, il Comune, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 63
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 64 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione all'esercizio delle proprie funzioni.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti sociali ed economici su specifici problemi.

ART. 65 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite nel D.lgs 267/2000 e nella legge 241/90 e s.m. ed i., e conformemente a quanto previsto nel regolamento da adottarsi ai sensi di dette disposizioni normative.

ART. 66 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela di interessi collettivi.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine fissato dal regolamento, dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'istanza e della risposta sono indicate dal regolamento.

ART. 67 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, sugli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro i termini fissati dal regolamento.
4. Ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 68
PROPOSTE

1. N. 200 cittadini, residenti nel comune, che abbiano compiuto il 16° anno di età, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei Responsabili dei servizi interessati nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 69 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, privilegiando quelle a maggior valenza sociale e di volontariato attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 71.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Il Comune riconosce, garantisce e promuove il diritto all'autonoma partecipazione dei giovani alla vita nella società e nelle associazioni democratiche.
4. Il Comune promuove le attività sportive o ricreative sviluppando le condizioni di collaborazione fra le diverse discipline sportive, favorevoli per i servizi di base: impianti, attrezzature, tutela sanitaria, e partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi dello sport.
5. Il Comune concorre, attraverso propri programmi, alla promozione di azioni positive per il raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna.
6. Il Comune, per le finalità di cui alla legge 5.2.92 n. 104 attua la riqualificazione, il riordinamento ed il potenziamento dei servizi sociali e sanitari, coordinando tramite l'Assessorato competente e l'ufficio comunale preposto i rapporti con gli Enti delegati nell'espletamento di tali servizi e con l'utenza.

ART. 70 ASSOCIAZIONI

1. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento di rapporti continuativi con il Comune.

ART. 71 INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, con le modalità stabilite nel regolamento.

ART. 72 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari e quelle comunali, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono acquisire pareri non vincolanti espressi dai rappresentanti delle associazioni e degli organismi stessi, allo scopo di acquisire una più completa conoscenza dei problemi esaminati.

ART. 73 COMITATI DI FRAZIONE

1. Il Comune ha facoltà di nominare comitati di frazione, quali organismi con funzioni consultive.
2. Il regolamento dovrà prevedere il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le materie nelle quali esercitare le funzioni consultive e la sede presso la quale i Comitati potranno esercitare le funzioni ad essi attribuite.

CAPO III REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 74 REFERENDUM

1. Sono previsti Referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 2, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - tributi locali e di tariffe;
 - attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - revisione dello statuto del Comune e di quello delle aziende speciali;
 - disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - designazione e nomine di rappresentanti;
 - iniziative volte a discriminare minoranze etniche, religiose, razziali e sociali;
 - materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere :
 - gli elettori del comune, singolarmente o riuniti in Comitato ;
 - il Consiglio comunale.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco se la richiesta di sottoporre a referendum il quesito proposto venga sottoscritta almeno dal 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune al momento dell'inizio della raccolta delle firme o, nel caso di iniziativa del consiglio comunale, se la relativa deliberazione venga assunta con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
6. Nell'apposito regolamento vengono stabiliti i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
7. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

ART. 75 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 76 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 77 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e delle disposizioni legislative di cui alla legge 7.8.90 n. 241.

ART. 78
DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune di Vigarano Mainarda, al fine di contribuire alla più completa tutela dei diritti della persona e di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, può promuovere convenzioni o accordi di programma con altri comuni del territorio provinciale e/o con l'Amministrazione Provinciale per l'istituzione e la gestione in collaborazione dell'Ufficio del Difensore civico.
2. La convenzione o l'accordo disciplinerà l'elezione, l'ubicazione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico, nonché i suoi rapporti con gli enti che collaboreranno per la gestione di tale ufficio.
3. Indipendentemente dall'istituzione del Difensore Civico con le modalità di cui sopra, l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda assicura la massima collaborazione dei propri organi e dei propri uffici al Difensore Civico Regionale ed agli altri uffici dei Difensori Civici degli Enti Locali.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

ART. 79 STATUTO

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa del Comune, nonché quella impositiva e finanziaria nell'ambito dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Lo Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. I contenuti dello Statuto devono essere adeguati al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

ART. 80 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 81 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso, entro i termini stabiliti nelle disposizioni di legge che impongono le modifiche.
2. Fino a tale momento continuano ad applicarsi le sole previgenti disposizioni che non risultino incompatibili con le norme di legge sopravvenute, mentre la materia non ancora regolamentata troverà la propria fonte di riferimento nelle disposizioni di legge in vigore.

ART. 82 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto, nonché le modifiche ad esso apportate, entrano in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge o regolamentari in materia.